

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

***ASSE 1 “MIGLIORAMENTO DEL SETTORE AGRICOLO
E FORESTALE”***

PROGRAMMA OPERATIVO D’ASSE

PROGETTI DI FILIERA Settore lattiero-caseario

Premessa

Il presente Programma Operativo fissa i criteri per il finanziamento di progetti da realizzare in modalità “filiera” nell’ambito del settore lattiero-caseario, latte bovino.

1. Riferimenti Normativi

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Titolo III, Capo I, art. 16 bis
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Titolo IV, Capo I:
 - Sezione 1, articolo 20, lettera a): i) ;
 - Sezione 1, articolo 20 lettera b): i), iii), iv);
 - Sottosezione 1, articoli 21;
 - Sottosezione 2, articoli 26, 28 e 29;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005, Allegato II;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 65/2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007 (di seguito P.S.R.), come modificato nella formulazione da ultimo approvata con comunicazione ARES (2011) 816091 della Commissione Europea del 27 luglio 2011.

2. Finalità e collegamento con le strategie dell’Asse

La Regione Emilia-Romagna ha individuato nel P.S.R. 2007-2013 - Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” - strategie e obiettivi volti ad accrescere la competitività delle imprese attraverso l’integrazione tra i vari soggetti operanti in un contesto di filiera, mirando al rafforzamento della componente agricola, all’aumento della distintività delle produzioni, al sostegno all’internazionalizzazione, mantenendo la coesione e l’integrazione dei sistemi socio-economici territoriali, salvaguardando le risorse ambientali, valorizzando la multifunzionalità dell’impresa agricola e il suo ruolo di servizio in materia di promozione e tutela dell’ambiente e del territorio.

L'utilizzo della metodologia operativa “approccio di filiera” risponde pertanto pienamente al soddisfacimento della sfida Health Check “Ristrutturazione del settore

lattiero-caseario”, in funzione della prossima abolizione del regime di “quote” ed il conseguente ingresso del settore in un contesto di libero mercato.

A tal fine alle risorse specificatamente destinate alla suddetta sfida - a valere sulla Misura 121 - sono state destinate ulteriori risorse a valere su altre Misure dell’Asse 1 mediante l’incremento delle risorse “ordinarie”. In questo modo si intende sostenere in maniera più incisiva processi di riorganizzazione e stimolare, al contempo, l’aggregazione dei produttori, presupposto fondamentale per il sostegno della competitività delle imprese e la creazione di migliori relazioni di mercato.

3. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche complessivamente attribuite ai progetti di filiera del settore lattiero-caseario latte bovino ammontano ad Euro 19.786.299,00 - comprensivi di quota comunitaria, nazionale e regionale - e sono suddivise fra le singole Misure/Azioni dell’Asse 1 del P.S.R., come rappresentato nella tabella che segue:

Codice Misura	Denominazione misura	Spesa pubblica €
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”	200.000,00
114	Consulenza aziendale	100.000,00
121	Ammodernamento delle aziende agricole	12.486.299,00
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”	6.000.000,00
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare, nonché nel settore forestale	1.000.000,00
TOTALE		19.786.299,00

E’ ammessa la compensazione a livello di dotazioni finanziarie attribuite fra la Misura 111 Azione 1 e la Misura 114.

4. Ambito territoriale

Gli interventi riferiti a misure ad investimento compresi in un “progetto di filiera” devono essere realizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna. Nel caso di interventi immateriali (es.: formazione e ricerca pre-competitiva) l’ammissibilità ad aiuto è in funzione della sede legale del soggetto richiedente e/o della ricaduta dell’operazione a livello di tessuto agricolo regionale come definita nelle specifiche schede di Misura e successivi documenti attuativi.

Il “progetto di filiera” può peraltro avere valenza sovra-regionale, fermo restando che potranno essere finanziate ai sensi del presente Programma Operativo le sole operazioni riconducibili al territorio regionale come sopra indicato.

5. Definizioni

La filiera è individuata come insieme di attività che concorrono alla produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita al consumatore finale.

A livello operativo, la suddetta definizione si traduce nell'insieme delle fasi che vanno dalla produzione fino alla commercializzazione finale del latte e dei suoi derivati, da cui discende un approccio operativo che utilizza più Misure dell'Asse ed aggrega più soggetti beneficiari. In qualsiasi “progetto di filiera” possono essere inoltre coinvolti – quali “beneficiari indiretti” – anche soggetti che si inseriscono trasversalmente nell'organizzazione.

Per **progetto di filiera** si intende l'insieme coordinato ed organico di operazioni/interventi riferibili a più Misure/Azioni dell'Asse 1 del P.S.R. - quali specificate nel successivo paragrafo 6 - alle quali un'aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera lattiero-caseario, latte bovino, concorre attraverso un approccio integrato promosso da un soggetto promotore/capofila.

Il “progetto di filiera” presuppone la sottoscrizione di un apposito **accordo** cui partecipano una pluralità di soggetti collegati tra loro da vincoli di carattere contrattuale e nel quale vengono regolati obblighi e responsabilità reciproche.

Si definisce **beneficiario diretto** un soggetto impegnato nella realizzazione di specifiche operazioni/interventi e che conseguentemente aderisce ad una o più Misure dell'Asse.

Si definisce **beneficiario indiretto** un soggetto che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del “progetto di filiera” pur non aderendo a nessuna Misura/Azione dell'Asse. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere alle singole Misure/Azioni (es. imprenditori agricoli di altre regioni, operatori della distribuzione, imprese che forniscono servizi a supporto della filiera). I “beneficiari indiretti” - per essere riconosciuti tali - hanno l'onere di sottoscrivere l'accordo di filiera e possono partecipare a più “progetti di filiera”.

L'approccio operativo di filiera presuppone pertanto:

- **un accordo** sottoscritto fra soggetti operanti nell'ambito della filiera (“beneficiari diretti” e “beneficiari indiretti”), che individua il soggetto promotore/capofila, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche;
- **un progetto** finalizzato al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili - costituito da un insieme di operazioni/interventi, in cui sono individuati i “beneficiari diretti” e le azioni che ciascuno di essi intende realizzare.

Elementi dell'accordo

L'accordo costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale fra i vari soggetti che vi partecipano e si traduce in una scrittura privata debitamente sottoscritta da tutte le parti. In esso devono essere obbligatoriamente esplicitati, pena l'inammissibilità:

- i soggetti partecipanti all'accordo distinguendo i "beneficiari diretti" ed i "beneficiari indiretti";
- le finalità, l'oggetto e le operazioni/interventi che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali del "progetto di filiera";
- il soggetto promotore/capofila ed i compiti affidati;
- i quantitativi complessivi di prodotto/i (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;
- i quantitativi complessivi del/i prodotto/i finito/i cui l'accordo è riferito;
- i rapporti, gli impegni e le responsabilità reciproche, a livello di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso;
- la disciplina delle modalità di reperimento della materia prima (conferimento o acquisto/cessione) e, **se sussistono**, delle successive fasi di passaggio del prodotto fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione;
- la durata dell'accordo, che deve comunque garantire una copertura fino al terzo anno successivo al completamento del progetto di filiera cui è preordinato.

L'accordo è stipulato fra imprese che agiscono in successivi anelli della filiera e deve essere obbligatoriamente sottoscritto da soggetti che operano nella fase di produzione primaria (imprese agricole) e da soggetti che operano nella connessa fase della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, quali indicati nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

All'accordo possono partecipare sia beneficiari diretti - soggetti impegnati nella realizzazione di specifiche operazioni/interventi - sia soggetti coinvolti indirettamente (beneficiari indiretti), che possono ricevere ugualmente un vantaggio dall'iniziativa o dimostrare la completezza della filiera.

La materia prima quantificata nell'accordo di filiera deve essere reperita per almeno il 75% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni risultanti dal medesimo accordo.

Le imprese agricole di produzione partecipanti devono impegnarsi a conferire ovvero a cedere almeno il 20% della propria produzione media annua di materia prima (latte) considerata nell'accordo. Nel caso di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1

comma 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni detto quantitativo è riferito al prodotto finito ceduto ai fini della successiva commercializzazione.

L'accordo può altresì disciplinare ulteriori elementi oltre a quelli obbligatori, quali in particolare l'eventuale commercializzazione/distribuzione del prodotto finito, la sussistenza di garanzie, anche di tipo economico, le clausole di recesso, le clausole di subentro, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'accordo stesso.

L'efficacia dell'accordo e di tutte le clausole in esso contenute decorre dalla data di sottoscrizione. Resta ferma la facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo in caso di mancato finanziamento del progetto di filiera a condizione che tale prerogativa sia espressamente prevista nell'accordo stesso.

Nell'Allegato A) al presente Programma Operativo si fornisce una traccia per la predisposizione dell'accordo.

Elementi obbligatori del progetto di filiera

Il progetto di filiera – ferme restando le ulteriori disposizioni individuate nei successivi paragrafi - deve:

- svilupparsi nell'ambito della filiera lattiero-casearia, latte bovino distinta nei seguenti comparti produttivi:

Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)
--

Comparto latte alimentare e latticini freschi

- essere finalizzato al raggiungimento di uno o più dei fabbisogni specifici individuati a livello di P.S.R., nell'ambito della sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario", sviluppati al successivo paragrafo 11;
- dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito;
- prevedere il coinvolgimento di più fasi fra loro direttamente connesse che implicano la partecipazione di differenti soggetti economici;
- quantificare il ritorno economico per le imprese agricole di produzione coinvolte;
- prevedere una quota minima di benefici diretti a favore delle imprese agricole di produzione, intesa come aiuti diretti fruibili dalle imprese stesse in funzione della loro adesione a una o più Misure/Azioni e quantificata attraverso il calcolo della

quota percentuale di spesa ammissibile in relazione alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera;

- avere una dimensione di spesa complessiva superiore ad una soglia minima quale di seguito definita.

6. Misure attivate

Il progetto di filiera può utilizzare le seguenti Misure/Azioni dell'Asse 1 del P.S.R.:

Misura	Denominazione
111	Formazione professionale ed azioni di informazione – Azione 1 “Formazione ed informazione per le imprese agricole e forestali”
114	Consulenza aziendale
121	Ammodernamento delle aziende agricole
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Trasformazione e/o commercializzazione di prodotti Allegato 1 del Trattato”
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare nonché nel settore forestale

E' escluso l'utilizzo di qualsiasi altra Misura/Azione dell'Asse.

Si specifica inoltre che un progetto di filiera può comprendere una sola iniziativa afferente la Misura 124.

I documenti attuativi della Misura 121, Misura 123 Azione 1, Misura 124 sono contenuti rispettivamente negli Allegati 2, 3 e 4 approvati contestualmente al presente Programma Operativo.

Per la Misura 111 Azione 1 e 114 si fa riferimento al Programma Operativo di cui alla deliberazione n. 1699 del 21 novembre 2011, fermo restando le tempistiche e le modalità procedurali specifiche disposte dal presente Programma Operativo.

7. Soggetto promotore/capofila

Il promotore/capofila di un progetto di filiera è un soggetto economico che rappresenta o raggruppa più operatori della filiera e detiene il prodotto in almeno una delle differenti fasi.

Il promotore/capofila deve promuovere la realizzazione di interventi coinvolgenti più soggetti del comparto lattiero-caseario, ai fini di una strategia di sviluppo comune.

Il ruolo di promotore/capofila può essere riconosciuto in capo ad un soggetto rientrante in una delle seguenti tipologie:

- a) al rappresentante legale di un soggetto giuridico che - in comune fra più operatori ed in relazione all'atto costitutivo ed alla disciplina statutaria - svolge un'attività

economica di trasformazione e/o commercializzazione e la cui base societaria sia rappresentata in forma prevalente dalla componente agricola (imprese di produzione singole o associate). Ci si riferisce, ad esempio, alle organizzazioni di produttori, alle società cooperative agricole e loro consorzi, alle società consortili, nonché ad altre forme giuridiche societarie con i predetti requisiti;

- b) al rappresentante legale di un soggetto economico individuato quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese individuali e/o collettive, appositamente costituito ai fini dell'accesso al presente Programma Operativo, attraverso il quale si integrano le diverse componenti agricola, di trasformazione e/o commercializzazione.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a), pertanto - fermo restando il ruolo del promotore/capofila, che può essere o meno "beneficiario diretto" - gli altri "beneficiari diretti" devono far parte, in via diretta o attraverso l'organismo associativo cui partecipano, della compagine societaria del promotore/capofila. Resta inteso che - in assenza di tale condizione - si dovrà provvedere con le modalità di cui alla lettera b) che richiede la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Nell'ambito del presente Programma Operativo un singolo soggetto può svolgere il ruolo di promotore/capofila per un unico progetto di filiera.

Il promotore/capofila - che può non essere "beneficiario diretto" di una specifica Misura/Azione - provvede alla predisposizione dello schema di accordo di filiera, alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei "beneficiari diretti" e dei "beneficiari indiretti", alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del progetto di filiera, della domanda e dei relativi allegati in nome e per conto dei "beneficiari diretti" partecipanti all'accordo, al coordinamento generale delle attività ed all'interlocuzione con l'Amministrazione per le diverse fasi dell'iter istruttorio fino all'accertamento finale di avvenuta realizzazione del progetto, nonché agli adempimenti formali connessi.

Il ruolo di soggetto promotore/capofila del "progetto di filiera", ai fini del presente Programma Operativo, è conferito attraverso uno specifico contratto di mandato con rappresentanza con diverso contenuto in relazione alle due diverse tipologie sopra indicate.

In particolare, per quanto concerne la tipologia a), si tratta di un mandato ad agire in nome e per conto dei soggetti "beneficiari diretti" dell'accordo di filiera nella forma di scrittura privata autenticata dal notaio che prevede il conferimento dei seguenti poteri:

- predisposizione dell'"accordo di filiera" e acquisizione delle sottoscrizioni da parte dei "beneficiari diretti" e dei "beneficiari indiretti";
- elaborazione e sottoscrizione del "progetto di filiera";
- presentazione e sottoscrizione della domanda relativa al "progetto di filiera" e di tutti i relativi allegati;

- rappresentanza dei “beneficiari diretti” nei rapporti con l’Amministrazione con riferimento al “progetto di filiera” in tutte le fasi dell’iter istruttorio e per tutti gli adempimenti legati ad eventuali atti e comunicazioni richieste dall’Amministrazione stessa o connessi all’attuazione del progetto medesimo come previsto dal Programma Operativo;
- espressione per iscritto dell’assenso al finanziamento parziale del progetto di filiera, ferma restando la realizzazione integrale del progetto medesimo anche per le operazioni/interventi non coperti da contributo pubblico;

nonché di ogni altro potere ritenuto necessario per l’efficace realizzazione del “progetto di filiera” e dell’accordo sotteso.

Per quanto attiene al promotore/capofila di cui alla tipologia b), il mandato con rappresentanza relativo ai poteri di agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” secondo i contenuti sopra indicati sarà parte dell’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d’imprese nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio nel quale dovranno essere regolati i rapporti tra i soggetti componenti il raggruppamento medesimo.

Il promotore/capofila - fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell’ambito dell’accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza - non risponde delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai “beneficiari diretti” in relazione alle singole Misure/Azioni; resta ferma la responsabilità per le operazioni/interventi di cui il promotore/capofila sia “beneficiario diretto”. Ciascun “beneficiario diretto” conserva autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali, della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni/interventi di cui è titolare.

8. Soggetti beneficiari

Possono essere “beneficiari diretti” di Misure/Azioni rientranti in un “progetto di filiera” soggetti che possiedano al momento della domanda individuale i requisiti d’accesso e le condizioni di ammissibilità previsti per le singole Misure/Azioni per le quali è richiesto l’aiuto, quali esplicitati nei rispettivi Programmi Operativi relativi alle Misure/Azioni richiamate al precedente paragrafo 6 e risultino sottoscrittori dell’accordo.

Un singolo soggetto in qualità di “beneficiario diretto” può partecipare ad un unico “progetto di filiera” e può presentare una sola domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione.

9. Natura degli aiuti

Gli aiuti sono corrisposti quali contributi a copertura parziale dei costi sostenuti per la realizzazione delle singole operazioni/interventi che costituiscono il progetto di filiera, con le intensità definite nei singoli Programmi Operativi di Misura quali indicati al precedente paragrafo 6 e - per ciò che riguarda la Misura 121, la Misura 123 Azione 1, la Misura 124 - approvati contestualmente al presente Programma Operativo.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

10. Importi minimi e massimi

Al fine di consentire un'adeguata concentrazione funzionale degli interventi in rapporto alla disponibilità finanziaria, i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile ad aiuto del progetto di filiera sono fissati rispettivamente in 500.000,00 ed in 6.000.000,00 di Euro.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti di filiera il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità, inferiore ai valori minimi sopra indicati.

Il finanziamento di operazioni/interventi inseriti in un progetto di filiera che afferiscono alle singole Misure/Azioni può avvenire sino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'attuazione delle stesse.

11. Finalità dei progetti di filiera

Il progetto di filiera dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire/rafforzare l'integrazione fra i diversi soggetti operanti nell'ambito della filiera;
- rafforzare l'aggregazione fra i produttori di base;
- migliorare concretamente le relazioni di mercato.

Si specifica inoltre che il sostegno attivato nell'ambito della sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" individua - a livello di PSR - i seguenti fabbisogni prioritari:

- investimenti afferenti la fase di allevamento e raccolta finalizzati alla razionalizzazione dei cicli produttivi ed all'abbattimento dei costi;
- investimenti finalizzati ad aumentare la quota di valore aggiunto delle produzioni;
- investimenti finalizzati al miglioramento degli standard qualitativi del latte e dei suoi derivati.

Ne consegue che i progetti di filiera dovranno essere incentrati su queste tematiche, che comportano - in particolare per le misure ad investimento - una classificazione puntuale dei singoli interventi/operazioni.

12. Tipologia degli interventi e spese ammissibili

Per la tipologia degli interventi e le spese ammissibili, nonché per eventuali limiti e divieti relativi alle singole operazioni/interventi attuate nell'ambito dei progetti di filiera si rimanda ai documenti attuativi delle diverse Misure/Azioni, quali individuati al precedente paragrafo 6, e di seguito richiamati per ciò che riguarda gli aspetti essenziali.

Misura 121 investimenti ammissibili:

- interventi per la realizzazione, il miglioramento/potenziamento delle strutture zootecniche (stalle);
- interventi per la realizzazione/potenziamento di strutture e l'acquisizione di tecnologie finalizzate alla trasformazione del prodotto aziendale (in imprese di produzione di base che trasformino direttamente quale "attività connessa" almeno 10.000 q.li latte/anno);
- interventi per il miglioramento delle produzioni foraggere o di altre colture a destinazione zootecnica, purché connesse ad un totale reimpiego aziendale (es. macchine per fienagione, essiccatoi, strutture specifiche dedicate alla conservazione del prodotto, ecc.).

Gli interventi per il miglioramento delle produzioni foraggere o di altre colture a destinazione zootecnica possono essere attuati anche da aziende agricole di base - prive di attività zootecnica diretta - che conferiscono prevalentemente detti prodotti a stalle sociali cui sono associate.

Non sono ammissibili ulteriori tipologie di intervento ed in particolare interventi generici (es. trattori, magazzini macchine ed attrezzi ecc.) e/o non funzionali ad un processo innovativo aziendale.

Misura 123 sono ammissibili investimenti specifici in impianti di trasformazione, stagionatura, confezionamento - anche riferiti alla commercializzazione diretta - con specifica esclusione di interventi generici non funzionali ad un processo innovativo aziendale e/o riferiti a sottoprodotti.

Misure 111 Azione 1, 114 e 124 sono ammissibili operazioni che - in funzione della valutazione di merito - risultino coerenti con i fabbisogni riportati al paragrafo 11.

L'eleggibilità delle spese relative alle singole operazioni/interventi inserite in un progetto di filiera decorre dalla data di presentazione dell'istanza individuale riferita a ciascuna Misura/Azione, fatte salve specifiche deroghe disposte nei singoli Programmi Operativi o in documenti sovraordinati.

Le medesime operazioni/interventi non possono essere contemporaneamente oggetto di domande presentate nell'ambito di avvisi pubblici di competenza territoriale, legati alla modalità operativa "approccio individuale" e nell'ambito del presente Programma Operativo in modalità "filiera", pena la decadenza delle istanze presentate a valere su entrambe le modalità.

La suddetta prescrizione si estende a tutte le voci di spesa incluse nell'intervento/azione inserito nel progetto di filiera, pertanto si configura l'ipotesi di inammissibilità anche nel caso di sovrapposizione parziale.

13. Requisiti e condizioni di ammissibilità del progetto di filiera

Fermi restando il possesso da parte di ciascun soggetto "beneficiario diretto" dei requisiti d'accesso e l'ammissibilità della domanda riferita alla Misura/Azione per la quale è richiesto l'aiuto, nonché la sussistenza di quanto indicato ai precedenti paragrafi, il progetto di filiera nel suo complesso deve soddisfare i seguenti requisiti e condizioni, pena l'esclusione:

- rispetto della coerenza esterna: il progetto sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai singoli "beneficiari diretti" dovrà risultare conforme a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale e dalla specifica OCM, nonché a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013;
- rispetto della coerenza interna: le diverse operazioni previste da ogni singolo soggetto "beneficiario diretto" dovranno essere coerenti e connesse con le specifiche tematiche ed i fabbisogni d'intervento individuati nell'ambito del progetto di filiera;
- presenza della fase di produzione di base e della connessa e successiva fase di trasformazione e/o commercializzazione;
- importo complessivo della spesa ammissibile per l'insieme delle operazioni/interventi previste in un progetto di filiera nel rispetto dell'importo minimo e massimo di cui al paragrafo 10;
- numero minimo di imprese agricole di produzione di base "beneficiari diretti", quale risulta per ciascun comparto dalla tabella di seguito riportata:

COMPARTI PRODUTTIVI	N. imprese
Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)	4
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi	8

Ai fini del presente parametro l'impresa agricola di produzione di base che aderisca a più Misure/Azioni verrà computata una volta soltanto.

In alternativa e su esplicita richiesta del soggetto promotore/capofila - con riferimento ai singoli comparti - il numero minimo di imprese agricole coinvolte quali “beneficiari diretti” può essere soddisfatto dal parametro riferito al numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quale risulta dalla tabella che segue:

COMPARTI PRODUTTIVI	N. imprese	ULU
Comparto formaggi stagionati a Denominazione d’Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)	3	15
Settore lattiero-caseario (latte bovino) - Comparto latte alimentare e latticini freschi	4	24

- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 121 rispetto alla spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera pari almeno al 40%:
- peso percentuale della spesa ammissibile per investimenti relativa alle operazioni/interventi afferenti la Misura 123 - Azione 1 - non superiore al 50% della spesa ammissibile complessiva del progetto di filiera.
- utilizzo - attraverso specifiche domande di aiuto - di almeno due diverse Misure/Azioni fra quelle indicate al precedente paragrafo 6.

Oltre ai predetti requisiti e condizioni, è obbligatorio, pena l’esclusione del progetto, che la materia prima quantificata nel progetto di filiera sia reperita, attraverso conferimenti o acquisti/cessioni quali risultano dall’accordo di filiera, per almeno il 75% annuo del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione partecipanti all’accordo medesimo.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

14. Criteri di priorità

I “progetti di filiera” risultati ammissibili in funzione di quanto stabilito nei precedenti paragrafi verranno ordinati con una metodologia di valutazione ponderata in base alla quale a ciascun criterio è attribuito un punteggio. La somma dei diversi punteggi attribuiti determina il posizionamento del progetto nell’ambito della graduatoria.

a) Criteri generali

In questa classe sono raggruppati criteri atti a quantificare la rispondenza del progetto di filiera con la strategia specifica dell'Asse 1 con riferimento all'approccio di filiera ed alla sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero-caseario" (**peso totale 40 punti**).

a.1) Priorità territoriale

Questo parametro premia il numero di imprese beneficiarie dirette di interventi afferenti la Misura 121 e la Misura 123 Azione 1 in area montana svantaggiata quale definita ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successivi documenti attuativi.

Il criterio ha un peso massimo di **20 punti** ed è graduato secondo i seguenti pesi:

100% di imprese	20 punti
Percentuale di imprese compresa fra > 70% e < 100%	15 punti
Percentuale di imprese compresa fra > 50% e < 70%	10 punti

Ai fini dell'utilizzo e dell'applicazione del criterio verrà considerata l'ubicazione dell'investimento individuata secondo quanto stabilito nei rispettivi Programmi Operativi delle suddette Misure.

a.2) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo parametro premia la presenza di imprese agricole "beneficiari diretti" della Misura 121 il cui conduttore possieda, al momento della presentazione della singola istanza, i seguenti requisiti che costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla Misura:

- dimostri sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- ricavi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- dedichi, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 % del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nel caso di aziende situate in zona svantaggiata detta soglia è ridotta al 25%;
- abbia un'età non superiore a 65 anni.

Il criterio ha un peso massimo di **15 punti**. E' attribuito solo nel caso in cui la prevalenza, in termini di numero, delle imprese agricole "beneficiari diretti" della Misura 121 possieda il suddetto requisito ed è graduato in funzione delle seguenti classi:

> 50% e fino al 70%	5 punti
> 70% e fino al 90%	10 punti
> 90%	15 punti

a.3) Attività formativa specifica

Questo parametro premia il numero di aziende “beneficiari diretti” che - in termini percentuali rispetto al numero totale di “beneficiari diretti” aderenti al singolo progetto di filiera - richiedono e svolgono interventi formativi specifici (ex Misura 111 Azione 1) in funzione delle tematiche e dei fabbisogni cui è finalizzato detto progetto.

Il criterio ha un peso massimo di **5 punti** ed è graduato secondo i seguenti pesi:

100% di imprese “beneficiarie dirette”	5 punti
Imprese “beneficiarie dirette” comprese fra > 70% e < 100%	3 punti
Imprese “beneficiarie dirette” comprese fra > 50% e < 70%	1 punto

b) Criteri specifici

Sono riferiti a parametri, indicati nel P.S.R., finalizzati a valutare la validità e la ricaduta del progetto di filiera nel suo complesso rispetto agli obiettivi specifici e/o trasversali dell’Asse (*peso totale 32 punti*).

b.1) Capacità di investimento delle imprese agricole di produzione di base partecipanti all’accordo

Questo parametro premia la capacità di investimento che il progetto di filiera è in grado di sviluppare a livello di singole aziende agricole di base ed è riferito alla percentuale di spesa ammissibile a valere sulla Misura 121 rispetto alla spesa totale del singolo progetto di filiera.

Il criterio ha un peso massimo di **10 punti** ed è graduato secondo i seguenti pesi:

Spesa > 80 % rispetto al totale di progetto	10 punti
Spesa comprese fra <80 % e > 60 % rispetto al totale di progetto	6 punti
Spesa comprese fra <60 % e > 40% rispetto al totale di progetto	2 punti

b.2) Numero di imprese agricole di produzione partecipanti quali “beneficiari diretti” di una o più Misure/Azioni

Il criterio è applicato in caso di partecipazione di un numero di imprese agricole superiore alla soglia di ammissibilità fissata nella tabella di cui al paragrafo 13. Il criterio ha un peso massimo di **5 punti** graduati in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 50% e fino al 100 %	1 punto
> 100% e fino al 150%	2 punti
> 150% e fino al 200%	3 punti
> 200% e fino a 300%	5 punti

Qualora, in sede di ammissibilità, il numero minimo di imprese agricole partecipanti quali “beneficiari diretti” sia soddisfatto dal numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, quali indicate nella tabella riportata al precedente paragrafo 13, le suddette classi percentuali debbono intendersi riferite al maggior numero di ULU coinvolte rispetto alla soglia di ammissibilità.

b.3) Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato

Il criterio premia le iniziative che coinvolgono maggiori quantitativi di materia prima ed ha un peso massimo di **4 punti**. Il punteggio massimo è attribuito al progetto che prevede l'utilizzo del maggior quantitativo di materia prima. Per tutti gli altri progetti il criterio è graduato in relazione al suddetto tetto massimo in funzione delle seguenti classi percentuali:

> 20% e fino al 40%	0,5 punti
> 40% e fino al 60%	1 punto
> 60% e fino al 80 %	2 punti
> 80% ed inferiore al 100%	3 punti
100%	4 punti

b.4) Accordi che prevedono la fase di distribuzione - anche attraverso la partecipazione di beneficiario/i indiretto/i

Questo criterio premia la completezza della filiera in relazione alla presenza delle diverse fasi che vanno dalla produzione di base al consumo finale.

Alla fase di distribuzione possono essere ricondotti tutti i soggetti che si occupano della vendita/somministrazione diretta e/o indiretta dei prodotti finiti (es. grande distribuzione, ristorazione collettiva, rete di vendita, commercio ed utilizzo locale delle produzioni).

Il punteggio, indipendentemente dalla complessità e dall'articolazione della filiera cui attiene il progetto, è attribuito nel caso in cui l'accordo di filiera - sottoscritto da uno o più soggetti quali precedentemente definiti - garantisca espressamente la distribuzione di almeno il 70% delle produzioni oggetto dell'accordo medesimo.

Al criterio è attribuito il peso di **1 punto**.

b.5) Vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il criterio fa riferimento alla valorizzazione del dialogo sociale e si pone come finalità il consolidamento e lo sviluppo della competitività delle imprese nel rispetto dei principi di stabilizzazione e qualificazione del lavoro attraverso specifici accordi siglati dal soggetto promotore/capofila con le parti sociali.

Il criterio ha un peso massimo di **2 punti**.

Di seguito si riportano gli accordi valutabili ed il peso attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino, anche in applicazione del Patto di Lisbona, di creare, consolidare, stabilizzare l'occupazione, sia a tempo indeterminato che determinato, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera: **1 punto**;
- accordi siglati con le parti sociali - intese quali organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - che dimostrino vantaggi per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro - nel rispetto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera: **2 punti**.

b.6) Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni certificate ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni ed ha un peso massimo di **3 punti**.

Il criterio è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti indicati nel progetto di filiera rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti certificati biologici.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso di tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30% e fino al 40%	0,75 punti
> 40% e fino al 60%	1,5 punti
> 60% e fino al 80%	2,25 punti
> 80% e fino al 100 %	3 punti

b.7) Produzioni a denominazione d'origine

Il criterio fa riferimento alle produzioni DOP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria) ed ha un peso massimo di **3 punti**.

Il criterio è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi di prodotti finiti indicati nel progetto di filiera rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti di qualità.

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso di tutte le imprese di trasformazione e/o commercializzazione partecipanti all'accordo. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30 e fino al 40%	0,75 punti
> 40 e fino al 60%	1,5 punti
> 60 e fino al 80%	2,25 punti
> 80 e fino al 100 %	3 punti

b.8) Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alla qualità della materia prima (latte) ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - quale definita dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009 art. 6) e successive disposizioni applicative - ed è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi complessivi di materia prima (latte) indicati nel progetto di filiera, rapportato ai medesimi quantitativi di materia prima "di qualità" quale precedentemente definita.

Il criterio ha un peso massimo di **3 punti**

Entrambi i quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati riferiti all'annualità 2011 (1 gennaio - 31 dicembre) di tutte le imprese agricole di base che partecipano all'accordo, sia in qualità di beneficiario diretto che in qualità di beneficiario indiretto. Il criterio è graduato in funzioni delle seguenti classi percentuali:

> 30 e fino al 40%	0,75 punti
> 40 e fino al 60%	1,5 punti
> 60 e fino al 80%	2,25 punti
> 80 e fino al 100 %	3 punti

c) Ulteriori criteri

Questa classe raggruppa gli elementi di valutazione che valorizzano il progetto di filiera in funzione di priorità trasversali del P.S.R.. **(peso totale 8 punti).**

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni e l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori, soci o a contratto e conseguente incremento della quantità di prodotto commercializzato - funzionali al progetto di filiera, indipendentemente dalla forma giuridica assunta. Il peso attribuito è di **5 punti**.

c.2) Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso del soggetto promotore/capofila al momento della presentazione della domanda. Il criterio ha un peso massimo di **2 punti**.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito:

certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food)	0,5 punti
certificazioni Standard IFS (International Food Standard)	0,5 punti
certificazione OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	1 punto

c.3) Prodotto finito esportato

Il criterio premia il livello di internazionalizzazione delle imprese partecipanti all'accordo di filiera. Sono attribuiti **2 punti** nel caso in cui il rapporto fra i prodotti finiti esportati dalle imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo sul mercato interno e/o sul mercato extra comunitario rispetto al totale dei prodotti finiti sia pari o superiore al 10% .

I quantitativi sono riferiti alla situazione attuale (pre-realizzazione) quali desunti dai dati dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dall'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione (esclusa la fase di distribuzione) che rappresenta/rappresentano la parte finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo.

Ulteriori specificazioni sull'applicazione dei criteri e sul calcolo dei punteggi di cui al presente paragrafo, nonché sulla documentazione da produrre ai fini dell'accesso alle specifiche priorità sono contenuti nell'Allegato B) del presente Programma Operativo.

15. Criteri di precedenza

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo 14, verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- progetti di filiera il cui promotore/capofila sia un Organizzazione dei Produttori (O.P) riconosciuta ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale vigente al momento della presentazione della domanda;
- progetti di filiera dedicati a produzioni biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- progetti di filiera dedicati a produzioni a Denominazione d'Origine riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

In caso di ulteriore parità prederanno i progetti di filiera dedicati al maggior quantitativo di materia prima oggetto di accordo.

16. Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Gianna Claudia Orlandini - Servizio Aiuti alle imprese - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

Le responsabilità dei singoli sub-procedimenti riferiti all'ammissibilità delle istanze presentate sulle diverse Misure/Azioni sono definite come segue.

Le Amministrazioni provinciali - con riferimento alle Misure per le quali sono preposte all'attività istruttoria e di ammissibilità delle singole istanze a valere sulle Misure 111 Azione 1, 114, 121, nell'ambito dell'approccio di filiera – individuano con appositi atti il Responsabile di ciascun procedimento.

Per quanto concerne le Misure/Azioni di competenza regionale, i Responsabili del procedimento per l'attività istruttoria e di ammissibilità delle singole istanze a valere sulle Misure 123, Azione 1 e 124 nell'ambito dell'approccio di filiera sono i seguenti:

Misura 123 – Azione 1	Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
Misura 124	Responsabile del Servizio Ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare

17. Modalità e tempi di presentazione della domanda di aiuto sul “progetto di filiera”

La compilazione e presentazione sia delle singole istanze d'aiuto, sia della domanda relativa al progetto di filiera – di seguito denominata “domanda carpetta” – dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e le specifiche modulistiche predisposte ed approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze è fissato **perentoriamente al 30 marzo 2012**, pertanto nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese **entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza**. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza, pertanto tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

La “domanda carpetta” deve essere compilata, a cura del soggetto promotore/capofila, successivamente al perfezionamento delle singole istanze di aiuto sulle Misure/Azioni ricomprese nel progetto di filiera presentate da ciascun partecipante all'accordo quale “beneficiario diretto”.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

E' data possibilità di trasferire nell'ambito di Progetti di filiera domande afferenti la Misura 121, presentate a valere su bandi territoriali attivati in modalità “approccio individuale” antecedentemente all'approvazione del presente Programma Operativo di Filiera e non finanziate, quali domande in fase istruttoria e domande collocate in graduatorie vigenti in posizione non utile ai fini dell'accesso agli aiuti richiesti.

A tal fine i singoli titolari delle istanze dovranno presentare specifica richiesta in forma cartacea - all'Ente territoriale presso il quale è depositata la domanda originaria ed alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aiuti alle imprese - in cui:

- dichiarano l'esplicita volontà che l'istanza (individuata con il numero di protocollo AGREA) venga trasferita sul Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”;
- indicano il comparto produttivo (Formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta, Parmigiano Reggiano, Grana Padano Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino o Latte alimentare e latticini freschi) cui l'istanza deve essere ricondotta;

- confermano il progetto proposto o, in caso di rinuncia a realizzare una parte degli investimenti, indicano chiaramente le opere e gli acquisti per i quali è richiesto il trasferimento sul progetto di filiera.

La richiesta di trasferimento deve pervenire all'Ente territoriale presso il quale è depositata la domanda originaria ed alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Aiuti alle imprese entro il 15 marzo 2012 al fine di permettere alle Amministrazioni provinciali di reistruire il Piano d'investimento alla luce delle disposizioni del presente Programma Operativo.

Documentazione da allegare alla “domanda carpetta”

Alla “domanda carpetta” dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e/o statuto del soggetto promotore/capofila;
- per la tipologia di soggetto promotore/capofila di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 7: copia del mandato con rappresentanza ad agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” del progetto di filiera conferito al promotore/capofila;
- per la tipologia di soggetto promotore/capofila di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 7: copia dell'atto costitutivo del RTI con la definizione dei poteri ad agire in nome e per conto dei “beneficiari diretti” del progetto di filiera in capo al soggetto promotore/capofila;
- copia dell'accordo di filiera di cui al paragrafo 5;
- elenco dei soggetti “beneficiari diretti” di aiuti con esatto riferimento alla Misura/Azione sulla quale detti aiuti sono stati richiesti, nonché gli estremi di protocollo delle singole istanze;
- elenco dei soggetti che partecipano all'accordo quali “beneficiari indiretti”;
- progetto di filiera;

Per i contenuti del progetto e per la traccia da seguire nella redazione si rimanda all'Allegato C), in cui sono indicati gli elementi da sviluppare obbligatoriamente.

- documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e precedenza di cui ai paragrafi 14 e 15 secondo le modalità di cui all'Allegato B), debitamente sottoscritta dal soggetto promotore/capofila.

18. Procedure istruttorie e di valutazione – Approvazione delle graduatorie e concessione dei contributi

L'istruttoria dei progetti di filiera si compone di diversi passaggi procedurali riconducibili alle seguenti macro-fasi:

- a) istruttoria di ammissibilità delle singole operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera;
- b) istruttoria di ammissibilità dell'accordo di filiera e del progetto cui l'accordo è preordinato;
- c) valutazione ed attribuzione dei punteggi ai fini della predisposizione della graduatoria dei progetti di filiera.

La **macro-fase a)**, composta di specifici sub-procedimenti correlati alle diverse Misure/ Azioni cui si riferiscono le istanze - è volta ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni di ammissibilità delle istanze medesime secondo quanto previsto nei rispettivi Programmi Operativi e si conclude **entro 60 giorni** calcolati dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze.

L'istruttoria sub-procedimentale è in capo:

- agli Enti territoriali per le istanze presentate a valere sulla Misura 111 - Azione 1, sulla Misura 114 e sulla Misura 121;
- alla Regione Emilia-Romagna per le istanze presentate a valere sulla Misura 123 - Azione 1, e sulla Misura 124.

Per consentire lo svolgimento delle attività istruttorie la Regione provvederà a trasmettere alle Amministrazioni provinciali le singole istanze a valere sui sub-procedimenti di cui sono titolari.

A conclusione dell'attività istruttoria riferita a ciascun sub-procedimento, le Amministrazioni provinciali e i Servizi regionali coinvolti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta alle medesime Amministrazioni/Servizi regionali l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Le Amministrazioni/Servizi regionali provvedono **entro i 5 giorni successivi** alla conclusione dell'attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni di ammissibilità delle singole istanze presentate a trasmettere al Servizio Aiuti alle imprese i suddetti atti.

La **macro-fase b)**, i cui esiti sono correlati anche alle risultanze istruttorie dei sub-procedimenti, è in capo al Servizio Aiuti alle imprese e dovrà essere perfezionata **entro 30 giorni** dalla conclusione della precedente macro-fase a).

In tale macro-fase dovrà essere verificata la sussistenza di tutti gli elementi e le condizioni circa l'ammissibilità dell'accordo e del relativo progetto di filiera secondo quanto stabilito nei precedenti paragrafi.

Si evidenzia che l'inammissibilità dell'accordo di filiera determina l'inammissibilità del progetto di filiera cui è preordinato.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie provvede alla formale costituzione di un apposito Gruppo di lavoro interservizi - composto da collaboratori del Servizio Aiuti alle imprese e da altre professionalità presenti nei Servizi della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere formalmente - attraverso il Responsabile del procedimento - al soggetto promotore/capofila chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'accordo e del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti **entro 10 giorni**, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Non è ammesso perfezionare e/o integrare elementi relativi all'accordo, al progetto, all'istanza ed alla relativa documentazione allegata che incidano nell'attribuzione dei punteggi di priorità e/o nei criteri di precedenza.

Le attività del Gruppo di lavoro sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle diverse sedute ed in un verbale conclusivo nel quale sono indicati i progetti di filiera ammissibili e i relativi importi di spesa ammissibile e di contributo concedibile, nonché i progetti ritenuti non ammissibili, per i quali saranno stati espletati, nei confronti del soggetto promotore/capofila ed ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

La Regione effettuerà sulle informazioni e dichiarazioni rese nella "domanda carpetta" i controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

La **macro-fase c)**, che implica la valutazione e l'attribuzione del punteggio al progetto di filiera ai fini della predisposizione della graduatoria - è affidata ad un apposito Gruppo di Valutazione nominato con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Il Gruppo - che prevede la partecipazione quali membri effettivi anche di tecnici esperti indicati dalle Amministrazioni provinciali coinvolte - sarà composto da funzionari della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

Le attività del Gruppo di valutazione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle diverse sedute ed in un verbale conclusivo cui è allegata la proposta di graduatoria ed i relativi importi di spesa ammissibile e di contributo concedibile.

Detta macro-fase dovrà concludersi **entro 30 giorni** dalla conclusione della precedente macro-fase b).

Entro i 10 giorni successivi il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà con atto formale:

- all'approvazione della graduatoria dei progetti di filiera ammessi;
- alla definizione dell'importo di spesa ammissibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione/intervento;
- alla definizione dell'ammontare del contributo concedibile, con riferimento al progetto di filiera nel suo complesso ed ad ogni singola operazione/intervento.

Nel medesimo atto verranno indicate i progetti esclusi.

Per quanto non espressamente indicato, alle diverse fasi procedimentali, ivi comprese le attività sub-procedimentali, si applicano le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

Con successivi atti ed in relazione alle modalità indicate nel successivo paragrafo 19 il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'approvazione del progetto di filiera ed alla concessione dell'aiuto ai singoli soggetti "beneficiari diretti" di Misure/ Azioni nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici Programmi Operativi di Misura e nel presente Programma Operativo. Nel medesimo atto si provvederà alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione delle operazioni/interventi e del progetto di filiera complessivo. Pertanto, esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la natura formale e sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei soggetti beneficiari.

19. Utilizzo della graduatoria

I progetti di filiera inseriti nella graduatoria di merito verranno finanziati nell'ordine della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora non si pervenga alla copertura integrale di un progetto di filiera utilmente posizionato in graduatoria, si potrà dar luogo al finanziamento parziale purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- le disponibilità finanziarie consentano il finanziamento del progetto di filiera almeno in misura pari al 51% del contributo complessivamente spettante e siano integralmente soddisfatte tutte le istanze afferenti le Misure 121 e 111 Azione 1;
- il soggetto promotore/capofila esprima per iscritto il proprio assenso al finanziamento parziale, ferma restando la realizzazione integrale del progetto di filiera anche per le operazioni/interventi non coperti da contributo pubblico.

E' ammessa la compensazione a livello di dotazioni finanziarie attribuite fra la Misura 111 Azione 1 e la Misura 114.

20. Tempi di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività

Il progetto di filiera deve individuare per ciascuna operazione/intervento, a valere sulle specifiche Misure/Azioni, la tempistica di realizzazione e la data prevista per la conclusione delle attività.

Si sottolinea che le singole operazioni/interventi devono essere realizzati entro i termini massimi stabiliti dalle specifiche disposizioni contenute nei Programmi Operativi di Misura.

A dette disposizioni è ricondotta anche l'eventuale possibilità di usufruire di proroghe che, in ogni caso, devono essere preventivamente richieste all'Amministrazione regionale ed autorizzate dal Servizio Aiuti alle imprese, previa valutazione tecnica compiuta con il supporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

Il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività comporta la revoca del contributo concesso al singolo "beneficiario diretto", anche se in parte già erogato. In tale ipotesi, l'Amministrazione regionale valuterà i riflessi sul progetto di filiera complessivo con le modalità definite al successivo paragrafo 25 "Sanzioni e revoche" al fine di assumere le decisioni conseguenti.

In relazione alle diverse tempistiche e possibilità di proroga fissate per ciascuna Misura/Azione, il progetto di filiera complessivo deve essere comunque completato entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione del contributo.

21. Liquidazione degli aiuti ed erogazione

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari diretti di Misure/Azioni comprese nel “progetto di filiera”.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa presentazione di apposita domanda di pagamento utilizzando le procedure all'uopo predisposte dall'Agenzia medesima.

Per ciò che riguarda i soggetti beneficiari di operazioni/interventi riferiti alle Misure 121 e 123 - Azioni 1 è prevista la possibilità di richiedere l'erogazione di un'anticipazione pari al 50 % del contributo concesso, subordinatamente alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di AGREA rilasciata da soggetti autorizzati per un importo pari al 110% dell'importo anticipato. La garanzia dovrà avere validità per l'intera durata delle operazioni/interventi ed avrà efficacia fino a quando non verrà disposta apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema predisposto da AGREA e sarà oggetto di richiesta di conferma di validità alla direzione generale dell'istituto garante. Lo schema predisposto da AGREA è scaricabile nella versione aggiornata nell'apposita sezione dedicata alla modulistica nel sito internet dell'Agenzia.

Il procedimento istruttorio finalizzato alla liquidazione dei contributi è in capo al Servizio Aiuti alle imprese, che si avvarrà dell'apporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari diretti per le singole Misure/Azioni comprese nel progetto di filiera – ovvero minor somma – sarà effettuata alle seguenti condizioni:

- a) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le specifiche modalità fissate nei singoli Programmi Operativi di Misura/Azione;
- b) esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la corretta realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso.

E' prevista la possibilità di erogazione a saldo dei contributi spettanti per le operazioni/interventi riferite alle singole domande di aiuto afferenti le Misure 121, 123 Azione 1 e 124 successivamente all'ultimazione dei lavori/realizzazione delle attività e preliminarmente all'effettuazione delle verifiche di cui alla precedente lettera b) a condizione che sia presentata garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore di AGREA a copertura di un importo pari al 110% della somma richiesta in erogazione a saldo.

Resta fermo che - in caso di esito negativo dei controlli di cui alla precedente lettera b) riguardanti la realizzazione del progetto di filiera nel suo complesso - gli aiuti erogati ai singoli beneficiari saranno oggetto di revoca.

22. Varianti

Le varianti al progetto di filiera nel suo complesso e/o alle singole operazioni/interventi in esso ricompresi debbono essere oggetto di domanda preventiva all'Amministrazione regionale e da questa autorizzate con atto formale del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese.

Le varianti alle operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera - qualora previste dai Programmi Operativi di Misura - devono essere proposte dal "beneficiario diretto" e sono istruite dal Servizio Aiuti alle imprese, con il supporto delle Amministrazioni/Servizi che hanno provveduto all'istruttoria di ammissibilità della domanda iniziale.

Tali varianti, qualora incidano sull'attribuzione dei punteggi di merito del progetto di filiera, saranno oggetto di successivo esame anche da parte del Gruppo di Valutazione.

Le varianti concernenti il progetto di filiera in senso complessivo – quali ad esempio le defezioni di singoli partecipanti ed eventuali subentri e/o l'ingresso di nuovi partecipanti cui consegue la modifica ai contenuti dell'accordo – saranno istruite dal Servizio Aiuti alle imprese e sottoposte al Gruppo di Valutazione che dovrà accertare che la variante proposta non incida sulla graduatoria di merito in relazione alla collocazione del progetto di filiera medesimo in posizione utile al finanziamento.

Il subentro/cambio di beneficiario nel progetto di filiera quale "beneficiario diretto" è ammesso esclusivamente per le Misure/Azioni in cui lo specifico Programma Operativo prevede espressamente tale ipotesi fra le varianti ammissibili.

In ogni caso le varianti non potranno comportare aumenti della spesa ammissibile e di conseguenza dei contributi concessi.

23. Incompatibilità, vincoli e obblighi

Per ciascun operazione/intervento si applicano gli elementi di incompatibilità ed i vincoli individuati nei singoli Programmi Operativi di Misura.

Per quanto concerne il Progetto di filiera si richiamano i vincoli e le incompatibilità già indicati nel presente Programma Operativo in ordine al soggetto promotore/capofila, ai "beneficiari diretti" ed ai "beneficiari indiretti", alla non sovrapposibilità delle singole operazioni/interventi rispetto a istanze a valere sulla modalità operativa "approccio individuale".

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari inerenti l'apposizione di targhe e cartelli e l'uso di particolari loghi, si rimanda a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 26 luglio 2010, nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

24. Controlli

Tutti i controlli sono eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al precedente paragrafo 18 afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, nella "domanda carpetta" e nella documentazione a supporto, verranno eseguiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 65/2011, i seguenti controlli:

- a) "amministrativi" su tutte le domande di pagamento finalizzati a verificare la fornitura dei prodotti e dei beni cofinanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- b) "in loco" a campione prima dell'effettuazione del pagamento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento degli impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore dei titolari degli aiuti.

25. Sanzioni e revoche

Il "beneficiario diretto" della singola Misura/Azione è soggetto all'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento (UE) n. 65/2011, alle ulteriori sanzioni specifiche previste nei singoli Programmi Operativi, nonché delle riduzioni/esclusioni di cui al Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale", e successive modifiche ed integrazioni, quali definiti con deliberazioni regionali per ciascuna Misura/Azione.

Gli aiuti concessi ai "beneficiari diretti" titolari di operazioni/interventi compresi nel progetto di filiera sono revocati, anche se già erogati, nelle ipotesi previste dai singoli Programmi Operativi, nonché in conseguenza dell'esito negativo delle verifiche di cui al paragrafo 21 - lettera b).

A tal fine si specifica che un progetto di filiera si intende completato positivamente qualora tutti le operazioni/interventi previsti siano stati realizzati.

Nel caso in cui non siano state realizzate tutte le operazioni/interventi previsti nel progetto di filiera approvato, il progetto medesimo sarà sottoposto al riesame da parte

del Gruppo di Valutazione ai fini di verificare, oltre alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento degli obiettivi previsti, ovvero il mantenimento del punteggio di merito che ha determinato l'iniziale posizionamento nell'ambito della graduatoria.

In caso di esito negativo di tale riesame ovvero di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 21, o qualora il soggetto promotore/capofila abbia fornito in ordine al progetto di filiera dichiarazioni/informazioni/dati e più in generale elementi progettuali non veritieri tali da indurre l'Amministrazione in grave errore si procederà alla revoca degli aiuti concessi nei confronti di tutti i "beneficiari diretti" ed al recupero delle somme a qualsiasi titolo eventualmente già erogate, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

26. Disposizioni finali

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento di effettuare qualsiasi accertamento per verificare l'applicazione conforme del presente Programma Operativo.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, in particolare riguardo alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

SCHEMA DI ACCORDO DI FILIERA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, approvando il Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”, ha disciplinato la presentazione di specifiche istanze volte al finanziamento di operazioni/interventi afferenti Misure/Azioni dell’Asse 1 “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 da realizzare con la modalità “approccio di filiera” in funzione al soddisfacimento della sfida Health Check “Ristrutturazione del settore lattiero-caseario”;
- che tale approccio presuppone la sottoscrizione di un accordo fra diverse imprese che agiscono in successivi anelli di una specifica filiera e che costituisce il presupposto per la realizzazione di un insieme di attività che compongono il “progetto di filiera”;
- che il suddetto accordo ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci funzionali all’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti partecipanti intendono perseguire;
- (*altro*)
- che le definizioni “soggetto promotore/capofila”, “beneficiario diretto” e “beneficiario indiretto” assumono rilevanza, nel testo che segue, ai fini e per gli effetti di quanto stabilito nel citato Programma Operativo;

TUTTO CIO’ PREMESSO

TRA

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (*elencare le imprese “beneficiari diretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione (*elencare le imprese “beneficiari diretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

- i seguenti ulteriori soggetti (*elencare gli eventuali ulteriori “beneficiari diretti” non rientranti nelle precedenti categorie con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

E TRA

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria: (*elencare le imprese “beneficiari indiretti” con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione (*elencare le imprese “beneficiari indiretti” con l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)
- i seguenti ulteriori soggetti (*elencare gli eventuali ulteriori “beneficiari indiretti” non rientranti nelle precedenti categorie, con l’indicazione della denominazione, ragione sociale, sede e rappresentante legale*)

di seguito individuati “parti”

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO

Sezione prima Parte generale

Art. 1 - Finalità dell’accordo

Il presente accordo ha lo scopo di (*descrivere gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi*)

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

Il presente accordo afferisce alla filiera lattiero-casearia (latte bovino) comparto _____ ed implica la realizzazione coordinata dei seguenti interventi:

(descrivere sinteticamente la tipologia degli interventi e le attività che si intendono realizzare e che costituiscono, nel loro complesso, il “progetto di filiera”, nonché ulteriori elementi che connotano l’accordo anche in relazione a precedenti intese/accordi ed altri elementi caratterizzanti i rapporti fra le parti)

Art. 3 – Individuazione e compiti del soggetto promotore/capofila

Le parti individuano quale soggetto promotore/capofila del presente accordo e del connesso “progetto di filiera” il _____ (nome, cognome) quale rappresentante legale di _____.

Compete al soggetto promotore/capofila l’espletamento di tutti gli adempimenti indicati nel Programma Operativo regionale “Progetti di filiera settore lattiero caseario”, nonché l’esercizio di tutti i poteri allo stesso conferiti dai beneficiari diretti con specifico mandato di rappresentanza.

Compete altresì al soggetto promotore/capofila (indicare ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell’utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell’accordo).

Art. 4 – Interventi e soggetti realizzatori

Nell’ambito del presente accordo, i seguenti soggetti si impegnano a realizzare le operazioni/interventi a fianco di ciascuno indicati:

individuazione del soggetti “beneficiario diretto”	descrizione sintetica dell’operazione/intervento da realizzare	Misura di riferimento del P.S.R.

(Esclusivamente per gli accordi che prevedano l’attivazione della Misura 124, oltre al beneficiario diretto andranno indicati, in forma separata, anche tutti gli altri partecipanti all’accordo che eventualmente contribuiscono alla realizzazione dell’attività attraverso uno specifico apporto operativo).

(In forma separata vanno individuati, se sussistono, gli eventuali apporti operativi prestati da “beneficiari diretti” in favore di altri “beneficiari diretti”)

Art. 5 – Altre attività oggetto dell’accordo

I seguenti soggetti partecipanti all’accordo individuano e si obbligano a realizzare le seguenti ulteriori attività funzionali al più efficace perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1:

(descrizione delle ulteriori attività, svolte anche da “beneficiari diretti”, ed indicazione dei partecipanti all’accordo coinvolti nelle attività, ivi comprese quelle connesse alla commercializzazione/distribuzione del prodotto finito)

Tutte le parti si obbligano altresì a realizzare le seguenti ulteriori attività:

(descrizione degli eventuali obblighi comuni, se previsti)

Art. 6 – Materie prime e prodotti finiti

Le parti convengono che le materie prime ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono i quantitativi di riferimento del progetto di filiera cui l’accordo stesso è preordinato e sono di seguito riepilogati:

(indicare tutte le materie prime e tutti i corrispondenti prodotti finiti distinguendo fra prodotti convenzionali, prodotti certificati biologici ai sensi della normativa comunitaria vigente e prodotti di qualità)

Descrizione materie prime	Quantitativo complessivo
Totale	

Descrizione prodotti finiti	Quantitativo complessivo
Totale	

Art. 7 – Obblighi dei beneficiari diretti

Le parti che nel presente accordo rivestono il ruolo di “beneficiario diretto” si impegnano:

- a conferire al soggetto promotore/capofila individuato al precedente art. 3 il mandato con rappresentanza per l’esercizio di tutti i poteri indicati nel Programma Operativo regionale “Progetti di filiera settore lattiero-caseario” e nel presente accordo *(nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese deve essere prevista anche la costituzione del RTI)*;

- a presentare ad AGREA le rispettive domande di aiuto per la realizzazione delle operazioni/interventi indicati nel precedente art. 4;
- a realizzare interamente dette operazioni/interventi nel rispetto di tutte le procedure e ad espletare tutti gli adempimenti stabiliti dai provvedimenti regionali che disciplinano le diverse attività;
- *(a fornire l'apporto operativo richiesto per la realizzazione di operazioni/interventi realizzati da altri partecipanti espressamente indicato nell'art. 4);*
- a contribuire, per la parte di propria competenza, a: *(indicare eventuali ulteriori specifici impegni);*
- a rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti previsti dal Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario” in relazione alle singole operazioni/interventi ed al progetto di filiera nel suo complesso;
- *(rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo).*

Art. 8 – Obblighi dei beneficiari indiretti

Le parti che rivestono il ruolo di “beneficiario indiretto” si impegnano:

- a porre in essere le eventuali attività definite all'art. 4 in funzione della realizzazione dell'accordo di filiera, contribuendo, per la parte di propria competenza, alle attività previste per la realizzazione del progetto a valere sulla Misura 124 (esclusivamente per gli accordi che prevedano l'attivazione di tale Misura con l'apporto operativo di beneficiari indiretti);
- *(rispettare ogni altro obbligo imposto dal presente accordo).*

Art. 9 – Subentri, nuovi ingressi e modifiche

Il soggetto promotore/capofila assume ogni valutazione e responsabilità circa eventuali subentri in caso di recesso di uno dei partecipanti, nuovi ingressi e modifiche ai contenuti del presente accordo.

Art. 10 - Responsabilità specifiche del soggetto promotore/capofila

Il soggetto promotore/capofila risponde nei confronti dei beneficiari diretti per eventuali danni economici connessi al mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo

carico dal Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”, dal mandato di rappresentanza e dal presente accordo.

Il soggetto promotore/capofila risponde altresì nei confronti dei partecipanti all'accordo _____ (indicare eventuali responsabilità connesse ad ogni altro specifico compito/onere/adempimento affidato al fine dell'utile ed efficace perseguimento degli obiettivi dell'accordo).

Il soggetto promotore/capofila risponde inoltre per atti/fatti dolosi o colposi compiuti che cagionino un danno ingiusto ai partecipanti all'accordo.

Art. 11 – Responsabilità dei partecipanti all'accordo

Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla mancata esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente accordo, nonché per eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto di filiera.

(inserire eventuali altre clausole circa il riconoscimento di danni)

Art. 12 – Garanzie accessorie

(Individuare eventuali garanzie reciproche anche finanziarie ed economiche finalizzate alla realizzazione delle operazioni/interventi previsti nel presente accordo e nel relativo progetto di filiera)

Art. 13 – Recesso

In caso di mancato finanziamento del progetto di filiera cui il presente accordo è preordinato, è facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall'accordo, previa comunicazione al soggetto promotore/capofila.

(Disciplinare gli eventuali effetti del recesso, anche in relazione agli oneri già sostenuti in dipendenza dell'accordo)

Sezione seconda
Clausole riferite al reperimento della materia prima ed ai successivi passaggi del prodotto fra i partecipanti all'accordo

Art. 14 – Conferimento materia prima

*(Per le imprese che abbiano come obbligo statutario **il conferimento** della materia prima da parte dei soci)*

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 6 le imprese agricole di produzione primaria che sottoscrivono il presente accordo – siano esse beneficiari diretti o indiretti – hanno l'obbligo di garantire il conferimento all'impresa/imprese di trasformazione/commercializzazione dei seguenti quantitativi di materia prima:

impresa agricola conferente	quantitativo	tipologia	impresa di trasformazione/commercializzazione destinataria

(indicare eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative condizioni).

Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi dei conferimenti indicati in tabella rappresentano almeno il 20% della propria produzione media annua totale riferita alla tipologia di materia prima conferita.

In alternativa

Art. 14 – Acquisto materia prima

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione **che acquistano** la materia prima da produttori di base singoli o associati)*

Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima definita al precedente art. 6, l'impresa di trasformazione/commercializzazione _____
(denominazione e ragione sociale) si obbliga ad acquistare dalle seguenti imprese agricole di produzione di base, che accettano, a decorrere dalla sottoscrizione del

presente accordo, i quantitativi di prodotto a fianco di ciascuna indicati al prezzo espressamente riportato:

impresa agricola	quantitativo	tipologia	prezzo

L'acquisto avverrà: *(indicare tutte le condizioni, ivi compresi eventuali parametri di qualità maggiorativi del prezzo, servizi offerti e relative modalità di erogazione).*

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente ad acquistare e cedere annualmente i quantitativi di materia prima sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

Le imprese agricole sopra indicate assicurano che i quantitativi ceduti annualmente ed esposti in tabella rappresentano una percentuale non inferiore al 20% della propria produzione media annua totale riferita alla tipologia di materia prima ceduta.

(Ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.)

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ognuna delle imprese di trasformazione/commercializzazione che acquistano materia prima coinvolte nell'accordo)

(Regolazione eventuale successiva fase di passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione)

Art. 15 – Conferimento di materia prima/prodotti semilavorati

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione che hanno ottenuto tramite conferimento materia prima ai sensi dell'art. 14 e **che conferiscono** materia prima/prodotti semilavorati ad altre imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo)*

L'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga a conferire a _____ (denominazione e ragione sociale), a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato di seguito indicati:

<i>quantitativo</i>	<i>Tipologia</i>

Il conferimento avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni).

L'impresa conferente si impegna a mettere a disposizione annualmente i quantitativi di materia prima/prodotti semilavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ogni rapporto di conferimento tra le diverse imprese di trasformazione/commercializzazione coinvolte nell'accordo)

Ovvero

Art. 15 – Cessione di materia prima/prodotti semilavorati

*(Per le imprese di trasformazione/commercializzazione che hanno ottenuto tramite conferimento materia prima o già acquirenti di materia prima ai sensi dell'art. 14 che **cedono** materia prima/prodotti semilavorati ad imprese di trasformazione/commercializzazione partecipanti all'accordo)*

L'impresa di trasformazione/commercializzazione _____ (denominazione e ragione sociale) si obbliga a cedere a _____ (denominazione e ragione sociale), che accetta, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato di seguito indicati al prezzo espressamente riportato:

<i>quantitativo</i>	<i>tipologia</i>	<i>prezzo</i>

La cessione avverrà alle seguenti condizioni: (indicare tutte le condizioni).

Le parti indicate nel presente articolo si impegnano rispettivamente a cedere ed acquistare annualmente i quantitativi di materia prima/prodotti semilavorati sopra definiti per tutta la durata del presente accordo.

(Ulteriori clausole contrattuali ritenute necessarie, ritardi nella fornitura, penali, etc.)

(Le previsioni contenute in questo articolo vanno riprodotte per ogni rapporto di cessione/acquisto tra le diverse imprese di trasformazione/commercializzazione coinvolte nell'accordo)

(Regolazione eventuale ulteriore fase di passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione e imprese di distribuzione)

Art. 16 – Cessione di prodotti finiti

(disciplina rapporti fra le parti)

**Sezione Terza
Disposizioni finali**

Art. 17 – Durata

L'efficacia del presente accordo decorre dalla sua sottoscrizione e si protrae fino alla fine del terzo *(specificare eventuale maggior durata)* anno successivo al completamento del progetto di filiera cui l'accordo stesso è preordinato *(individuare data presuntiva finale di completamento del progetto di filiera)*.

Art. 18 – Controversie

Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente accordo _____ *(indicare il Foro competente ovvero il ricorso ad arbitrato)*.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui contratti del codice civile, nonché _____ *(indicare eventuali altre intese aggiuntive o altri accordi precedenti che rilevino ai fini degli impegni qui previsti)*

Luogo, data

Soggetto promotore/capofila

Rappresentante legale di _____	Firma _____

Imprese di produzione primaria “beneficiari diretti”:

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione “beneficiari diretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Altri soggetti “beneficiari diretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di produzione primaria “beneficiari indiretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

imprese di trasformazione e/o commercializzazione “beneficiari indiretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Altri soggetti “beneficiari indiretti”

denominazione, ragione sociale e sede	rappresentante legale	firma

Eventuali ulteriori sottoscrizioni

Esclusivamente per accordi che prevedano clausole relative all'acquisto/cessione di materia prima Sottoscrizione delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative della base agricola

<i>Organizzazione</i>	<i>Timbro dell'Organizzazione</i>	<i>firma</i>

NOTA BENE

1. All'accordo devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità valido di ciascun sottoscrittore;
2. lo schema qui riportato costituisce una traccia non vincolante fermo restando che le previsioni riferite ad elementi richiesti nel Programma Operativo regionale "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" costituiscono contenuto obbligatorio dell'accordo.

METODOLOGIA DA ADOTTARE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA' E DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ED INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La metodologia di seguito indicata fa esatto riferimento al paragrafo 14 "Criteri di priorità" del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

a.1) Priorità territoriale

Questo parametro premia il numero di imprese beneficiarie dirette di interventi afferenti la Misura 121 e la Misura 123 Azione 1 che investono in area montana svantaggiata quale definita ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successivi documenti attuativi.

Per determinare la localizzazione dell'intervento, in particolare per ciò che riguarda la Misura 121, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei singoli Programmi Operativi di Misura.

Al fine di permettere la verifica dell'effettiva ubicazione dell'intervento, quale risulta dai dati contenuti nelle singole domande d'aiuto ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre una tabella riassuntiva secondo il seguente schema:

Beneficiario diretto	Intervento (individuare la Misura con riferimento alla singola domanda d'aiuto)	Localizzazione (comune o sezione del territorio comunale nel caso di comuni in cui solo parte del territorio è classificato ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e successivi documenti attuativi)

Gli interventi ubicati in aree non individuate come prioritarie non concorrono all'attribuzione del punteggio e pertanto non devono essere inseriti nella tabella di riepilogo.

a.2) Caratteristiche dei soggetti beneficiari

Questo criterio prende a riferimento il rapporto fra il numero di imprese agricole "beneficiarie dirette" della Misura 121 con conduttore in possesso dei requisiti che

costituiscono priorità sostanziale per l'accesso alla Misura stessa - quali esplicitati nel Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario" - rispetto al numero totale di imprese agricole "beneficiarie dirette" della Misura stessa.

La dimostrazione del possesso di detti requisiti è in funzione dei dati riportati negli appositi quadri presenti nelle singole domande d'aiuto.

Al fine di facilitare la verifica di tali dati ed il successivo calcolo del punteggio, occorre predisporre un elenco riepilogativo delle imprese agricole "beneficiarie dirette" il cui conduttore soddisfi i suddetti requisiti.

Il calcolo della percentuale verrà effettuato sulla base dell'esito istruttorio relativo al numero delle imprese risultate ammissibili.

a.3) Attività formativa specifica

Questo parametro premia il numero di aziende "beneficiari diretti" che - in termini percentuali rispetto al numero totale di "beneficiari diretti" aderenti al singolo progetto di filiera - richiedono e svolgano interventi formativi specifici (ex Misura 111 Azione 1) in funzione delle tematiche e dei fabbisogni cui è finalizzato detto progetto.

Ai fini di permettere la verifica e l'attribuzione del punteggio è necessario predisporre un prospetto riepilogativo in cui sono indicati i beneficiari diretti che richiedono l'accesso alla Misura e la tipologia di intervento richiesta.

Il punteggio verrà attribuito a seguito di esame di merito relativo alla effettiva corrispondenza dell'intervento alla sfida Health Check "Ristrutturazione del settore lattiero - caseario" - in funzione delle specifiche tipologie individuate a livello di "Catalogo verde" - e della rispondenza dell'intervento stesso all'obiettivo del Progetto di filiera.

b.1) Capacità di investimento delle imprese agricole di produzione di base partecipanti all'accordo

Questo parametro premia la capacità di investimento che il progetto di filiera è in grado di sviluppare a livello di singole aziende agricole di base ed è riferito alla percentuale di spesa ammissibile a valere sulla Misura 121 rispetto alla spesa totale del singolo progetto di filiera.

Il punteggio verrà attribuito in funzione delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità di cui alla macro-fase a) del paragrafo 18 del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario".

b.2) Numero di aziende agricole coinvolte quali “beneficiari diretti” di una o più Azioni/Misure

Il criterio è applicato in caso di partecipazione di un numero di imprese agricole di produzione superiore a quello previsto quale soglia di ammissibilità per ciascun comparto quale definito al paragrafo 13 del Programma Operativo “Progetti di filiera settore lattiero-caseario”. Per il calcolo del punteggio si prende a riferimento il numero di imprese agricole di produzione che hanno presentato domanda di aiuto e che hanno sottoscritto l’accordo in qualità di “beneficiario diretto”.

Qualora il numero minimo di imprese agricole partecipanti quali “beneficiari diretti” sia soddisfatto dal numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e dal numero minimo di ULU complessivamente impiegate, il criterio fa riferimento al maggior numero di ULU coinvolte.

Per il calcolo del punteggio si prende a riferimento il numero di imprese ed il numero di ULU risultanti a conclusione dell’istruttoria di ammissibilità delle singole domande d’aiuto.

b.3) Quantitativi di materia prima cui il progetto è dedicato

Per il calcolo del punteggio è presa a riferimento il quantitativo complessivo di materia prima quale individuato nell’accordo.

Si sottolinea che deve esserci corrispondenza fra il suddetto dato ed i contenuti del progetto di filiera.

b.4) Progetti che prevedono la fase di distribuzione anche attraverso la partecipazione di beneficiario/i indiretto/i

Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’accordo deve essere sottoscritto anche da soggetto/soggetti che opera/operano nella fase di distribuzione del prodotto finito.

E’ inoltre necessario che l’accordo preveda specifiche clausole relative alla regolazione del passaggio fra imprese di trasformazione/commercializzazione ed imprese di distribuzione che indichino anche i quantitativi di cui è garantita la distribuzione con riferimento ai quantitativi di prodotto finito indicati nell’accordo stesso.

b.5) Vantaggi per l’occupazione comprovati da accordi siglati con le parti sociali

Il punteggio è attribuito in presenza di specifici accordi sindacali siglati dal soggetto promotore/capofila con le parti sociali che dimostrino un oggettivo vantaggio per i lavoratori collegato alla realizzazione del progetto presentato.

La dimostrazione deve avvenire producendo copia dell’accordo sottoscritto.

b.6) Produzioni biologiche

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei medesimi prodotti finiti certificati biologici cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio (indipendentemente dalla metodologia utilizzata) sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 “Contenuti specifici” punto 3 “Materie prime e prodotti finiti interessati”) con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute nel corso dell’ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo.

Si specifica che nel caso di cessione/conferimento di prodotti finiti fra differenti imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo deve essere preso a riferimento solo il quantitativo detenuto dall’impresa che rappresenta l’anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell’accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti certificati biologici deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, cui deve essere allegata l’attestazione/le attestazioni in merito rilasciata/rilasciate dall’Organismo di Certificazione a cui sono demandati i controlli.

b.7) Produzioni a denominazione d’origine

Sono valutate le produzioni DOP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni (esclusa la tutela transitoria).

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei medesimi prodotti finiti di qualità cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 “Contenuti specifici” punto 3 “Materie prime e prodotti finiti interessati”) con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute nel corso dell’ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalle imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo.

Si specifica che nel caso di cessione/conferimento di prodotti finiti fra differenti imprese di trasformazione/commercializzazione aderenti all’accordo deve essere preso a riferimento solo il quantitativo detenuto dall’impresa che rappresenta l’anello finale della filiera con riferimento ai contenuti dell’accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti di qualità deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per tipologie, cui deve essere allegata l’attestazione/le attestazioni in merito rilasciata/rilasciate dall’Organismo di Certificazione a cui sono demandati i controlli.

b.8) Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alla qualità della materia prima (latte) ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - quale definita dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009 art. 6) e successive disposizioni applicative - ed è attribuito in funzione del rapporto percentuale fra i quantitativi complessivi di materia prima (latte) indicati nel progetto di filiera, rapportato ai medesimi quantitativi di materia prima "di qualità" quale precedentemente definita.

La valutazione prende in considerazione la materia prima (latte) conferita/ceduta da tutte le aziende agricole di base - sia beneficiarie dirette e indirette - che hanno sottoscritto l'accordo, prodotta nel 2011 (1 gennaio - 31 dicembre) e che risponde ai requisiti di "qualità" precedentemente definiti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario produrre una tabella riepilogativa - a firma del soggetto promotore/capofila - delle aziende agricole di base che concorrono a tale priorità secondo il seguente schema:

Denominazione azienda agricola	CUAA	Matricola produzione*	Quantitativo latte prodotto 2011	Quantitativo latte oggetto di accordo 2011
TOTALI	-----	-----		

* Solo per le aziende che hanno più di una matricola. In questo caso se l'azienda partecipa contemporaneamente con più matricole il nominativo deve essere riportato in funzione di ciascuna matricola.

Deve essere inoltre richiamato il quantitativo totale di materia prima (latte) oggetto di accordo.

Il punteggio verrà attribuito successivamente alla verifica dell'effettivo riconoscimento delle "produzioni di qualità" dichiarate in funzione dei dati presenti a sistema AGEA SIAN e AGREA Agrinet.

c.1) Nuove aggregazioni

Il criterio premia la formalizzazione di nuove aggregazioni e l'ampliamento di aggregazioni preesistenti in termini di: ingresso di nuovi produttori - soci o a contratto e conseguente incremento della quantità di prodotto commercializzato - funzionali al progetto di filiera, indipendentemente dalla forma giuridica assunta.

La dimostrazione deve avvenire attraverso specifica documentazione attestante tale condizione già formalizzata all'atto di presentazione della domanda (es. atto costitutivo, atto di fusione, atto di acquisizione di ramo d'azienda, atto di sottoscrizione di quote societarie, etc.) e breve nota descrittiva riguardante il processo aggregativo documentato.

Si specifica che non rientrano in questo criterio le comunioni a scopo di godimento eventualmente costituite ai fini dell'accesso agli aiuti a valere sulla Misura 121.

Sono considerate soltanto le operazioni di aggregazione e ampliamento formalizzate successivamente al 1 gennaio 2011.

c.2) Certificazioni

Sono valutabili solo le certificazioni possedute dal soggetto promotore/capofila e rilasciate in data anteriore alla presentazione della “domanda carpetta”.

I punteggi relativi alle certificazioni BRC (Global Standard-Food), IFS (International Food Standard) e certificazione OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono attribuiti solo nel caso in cui dette certificazioni siano riferite al prodotto/prodotti finito/finiti incluso/inclusi nel “progetto di filiera”.

La dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

c.3) Prodotto finito esportato

Il quantitativo di prodotti finiti complessivi e quello dei prodotti finiti oggetto di esportazione (mercato interno e mercato extra comunitario) cui fare riferimento ai fini della ponderazione del criterio sono indicati nel progetto di filiera (paragrafo 2 “Contenuti specifici” punto 3 “Materie prime e prodotti finiti interessati”) con riferimento alla descrizione della situazione attuale (pre-realizzazione) e devono essere coerenti con i dati riguardanti le produzioni ottenute e le produzioni esportate nel corso dell'ultimo esercizio finanziario approvato/chiuso dalla/e impresa/e di commercializzazione che rappresenta/rappresentano la parte finale della filiera con riferimento ai contenuti dell'accordo (esclusa la fase di distribuzione).

La dimostrazione dei quantitativi di prodotti finiti esportati deve avvenire producendo dichiarazione del soggetto promotore/capofila che riassume i quantitativi di prodotto esportato, suddivisi per tipologie e per imprese esportatrici, supportata da idonea documentazione delle imprese medesime (es.: bilancio, fatture di vendita, etc.).

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FILIERA

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO DI FILIERA

Titolo del Progetto

Riconoscimento giuridico del soggetto promotore/capofila (mandato con rappresentanza/atto di costituzione RTI)

Rappresentante legale del soggetto promotore/capofila

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Referente tecnico del progetto di filiera

Cognome _____

Nome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Comparto produttivo del progetto

Settore/comparto/raggruppamento	Barrare la casella di interesse
Comparto formaggi stagionati a Denominazione d'Origine Protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone Valpadana, Formaggio di Fossa di Sogliano di latte esclusivamente vaccino)	
Comparto latte alimentare e latticini freschi	

Per l'attribuzione del comparto considerare la prevalenza dei prodotti finiti oggetto di accordo.

Finalità del progetto di filiera (paragrafo 11 del Programma Operativo "Progetti di filiera settore lattiero-caseario")

Soggetti che partecipano in via diretta o indiretta alla realizzazione del progetto di filiera (indicare il numero dei soggetti)

Qualificazione del soggetto indipendentemente dalla forma giuridica	Beneficiario diretto	Beneficiario indiretto
Imprenditori agricoli singoli (produzione primaria)		
Imprenditori agricoli associati (produzione primaria)		
Imprese di trasformazione		
Imprese di commercializzazione		
Imprese di trasformazione e commercializzazione		
Organizzazioni di produttori		
Soggetti della distribuzione		
Altro (specificare)		

Piano finanziario e Misure attivate

Misure	n. domande	Spesa totale prevista (Euro)	Contributo richiesto
111 Azione 1			
114			
121			
123 Azione 1			
124 (*)			
TOTALE			

(*) Si rammenta che per la Misura 124 il progetto di filiera può prevedere una sola domanda di aiuto mentre ogni impresa può presentare una sola domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione

Numero di imprese che aderiscono alla Misura 121 e numero di ULU complessivamente impiegate (se utilizzato come requisito)

Descrizione del cronoprogramma delle attività (tempistica di realizzazione delle singole operazioni/interventi e del progetto di filiera nel suo complesso)

2. CONTENUTI SPECIFICI

1. Analisi del comparto interessato

- Descrizione della situazione attuale del comparto in relazione alle aree in cui si sviluppa il progetto
- Descrizione degli obiettivi con particolare riferimento ai fabbisogni di intervento del comparto ed alle criticità che si intendono affrontare
- Indicazione delle fasi della filiera coinvolte e loro connessioni
- Descrizione dei meccanismi di integrazione fra i diversi soggetti che partecipano al progetto di filiera in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica, commerciale e di redistribuzione del reddito
- Descrizione dei risultati attesi e miglioramento rispetto alla situazione iniziale
- Previsione del ritorno economico per le imprese agricole di produzione di base partecipanti

2. Analisi del progetto

- Descrizione generale del progetto, dei suoi obiettivi, della sua valenza territoriale e delle eventuali connotazioni innovative
- Localizzazione degli interventi con riferimento alle aree montane svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE
- Dimostrazione della coerenza esterna del progetto nella sua interezza e nelle operazioni/interventi previsti dai singoli “beneficiari diretti” rispetto a quanto stabilito dalle normative comunitarie sullo sviluppo rurale, nonché a quanto stabilito nel P.S.R. 2007-2013

- Dimostrazione della coerenza interna delle diverse operazioni/interventi previste dai singoli “beneficiari diretti” rispetto all’obiettivo/i specifico/i progettuale/i: le operazioni sia a livello di tipologia di investimento, di interventi di consulenza, formazione, sviluppo di nuovi processi e/o prodotti, ecc. devono essere in stretta connessione tra loro

3. Materia prima e prodotti finiti interessati

- Descrizione di carattere generale delle materie prime e dei prodotti finiti cui il progetto è riferito
- Indicazione dell’area geografica di provenienza della materia prima cui il progetto è riferito
- Quantificazione della materia prima e dei prodotti finiti: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti certificati biologici ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 e successive modifiche ed integrazioni, esclusa la tutela transitoria (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione del latte di qualità ai sensi dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - quale definita dal Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009 art. 6) e successive disposizioni applicative (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)
- Quantificazione dei prodotti finiti oggetto di esportazione: situazione pre e post realizzazione (descrizione e quantificazione della situazione attuale e dello sviluppo atteso dalla realizzazione del progetto)

4. Criteri e modalità di gestione del progetto

- Descrizione delle modalità di monitoraggio del progetto
- Descrizione delle modalità di coordinamento e controllo sulla realizzazione delle operazioni/interventi

Data

Firma del rappresentante legale del
soggetto promotore/capofila
